

— esentando sistematicamente da tale procedura i programmi e i progetti di lavori, di opere o di realizzazioni soggetti a regime dichiarativo,

è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza, rispettivamente, dell'art. 6, n. 2, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e dell'art. 6, n. 3, della direttiva medesima.

2) Il ricorso è respinto quanto al resto.

3) La Repubblica francese è condannata a sopportare due terzi delle spese. La Commissione europea è condannata a sopportare un terzo di esse.

(¹) GU C 197 del 2.8.2008.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 4 marzo 2010 — Commissione europea/Repubblica italiana

(Causa C-297/08) (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Ambiente — Direttiva 2006/12/CE — Artt. 4 e 5 — Gestione dei rifiuti — Piano di gestione — Rete adeguata ed integrata di impianti di smaltimento — Pericolo per la salute umana o per l'ambiente — Forza maggiore — Turbative dell'ordine pubblico — Criminalità organizzata)

(2010/C 113/11)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: C. Zadra, D. Recchia e J.-B. Laignelot, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, e G. Aiello, avvocato dello Stato)

Interveniente a sostegno della convenuta: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: S. Ossowski, agente, e K. Bacon, barrister)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 4 e 5 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 5 aprile 2006, 2006/12/CE, relativa ai rifiuti (GU L 114, pag. 9) — Regione Campania

Dispositivo

1) La Repubblica italiana, non avendo adottato, per la regione Campania, tutte le misure necessarie per assicurare che i rifiuti siano recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare, non avendo creato

una rete adeguata ed integrata di impianti di smaltimento, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 4 e 5 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 5 aprile 2006, 2006/12/CE, relativa ai rifiuti.

2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.

3) Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporta le proprie spese.

(¹) GU C 223 del 30.8.2008.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) 9 marzo 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia) — Raffinerie Mediterranee SpA (ERG), Polimeri Europa SpA, Syndial SpA/Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero della Salute, Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, Ministero delle Infrastrutture, Ministero dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Interno, Regione Siciliana, Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente (Sicilia), Assessorato Regionale Industria (Sicilia), Prefettura di Siracusa, Istituto Superiore di Sanità, Commissario Delegato per Emergenza Rifiuti e Tutela Acque (Sicilia), Vice Commissario Delegato per Emergenza Rifiuti e Tutela Acque (Sicilia), Agenzia Protezione Ambiente e Servizi Tecnici (APAT), Agenzia Regionale Protezione Ambiente (ARPA Sicilia), Istituto Centrale Ricerca Scientifica e Tecnologica Applicata al Mare, Subcommissario per la Bonifica dei Siti Contaminati, Provincia Regionale di Siracusa, Consorzio ASI Sicilia Orientale Zona Sud, Comune di Siracusa, Comune d'Augusta, Comune di Melilli, Comune di Priolo Gargallo, Azienda Unità Sanitaria Locale N8, Sviluppo Italia Aree Produttive SPA, Invitalia (Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA), già Sviluppo Italia SpA

(Causa C-378/08) (¹)

(Principio «chi inquina paga» — Direttiva 2004/35/CE — Responsabilità ambientale — Applicabilità ratione temporis — Inquinamento anteriore alla data prevista per il recepimento di detta direttiva e proseguito dopo tale data — Normativa nazionale che imputa i costi di riparazione dei danni connessi a detto inquinamento a una pluralità di imprese — Requisito del comportamento doloso o colposo — Requisito del nesso di causalità — Appalti pubblici di lavori)

(2010/C 113/12)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia